


F. N. + G. U.

AULA 'B'

14460/15 

10 LUG. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 3136/2010

Cron. 14460

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 06/05/2015
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3136-2010 proposto da:

VM, domiciliato in ROMA, VIA F. GRIMALDI N. 47, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PETITTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2015

*contro*

2011

G.S.P. DI MELLINI GRAZIELLA & C. S.A.S.;


- *intimata* -

avverso la sentenza n. 484/2009 della CORTE D'APPELLO

di GENOVA, depositata il 04/07/2009 R.G.N. 38/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott.  
GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso in via  
principale inammissibilità, in subordine rigetto.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Massa, ritenuta la responsabilità della GSP sas di MG & C. nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente VM e l'illegittimità del licenziamento di quest'ultimo, occupato con contratto di durata semestrale, condannò la parte datoriale al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'illegittimo recesso, nonché, in relazione all'infortunio, al risarcimento dei danni da inabilità temporanea e morale soggettivo, liquidati entrambi in via equitativa.

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 19.6-4.7.2009, rigettò il gravame del lavoratore, osservando che:

- stante la mancata allegazione e prova di postumi permanenti derivanti dall'infortunio non era possibile procedere alla liquidazione del danno biologico, non avendo peraltro l'appellante aggiunto nulla a quanto dedotto in primo grado;
- un ulteriore risarcimento del danno derivato dall'illegittimo licenziamento avrebbe costituito una duplicazione di quello già riconosciuto in prime cure, non determinando il licenziamento illegittimo, salvo il caso, non ricorrente nella specie, che lo stesso sia ingiurioso, là risarcibilità del danno morale.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Viviani Michele ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

La GSP sas di MG & C. non ha svolto attività difensiva.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che la notificazione del ricorso non si è perfezionata, per irreperibilità della destinataria (il plico reca peraltro l'indirizzo di via "Della Lobbia", anziché quello di via "Della Robbia", riportato sulla relata) e non consta che la notificazione sia stata rinnovata nel rispetto del termine di legge.

Ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cpc (cfr, *ex plurimis* e in termini, Cass., n. 7358/2010).

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando assorbita la disamina delle doglianze svolte.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di attività difensiva della GSP sas di MG & C .

**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2015.

IL CONSIGLIERE est.

( dr. Gianfranco Bandini )

IL PRESIDENTE

( dr. Paolo Stile )

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 10 LUG. 2015.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA